

## *informa on line*

### documentazione delle autonomie locali

Alla personale attenzione del  
**Signor SINDACO**

**Oggetto: Elezioni amministrative maggio 2011 – ADEMPIMENTI E PROCEDURE DA SEGUIRE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.**

Egr. **Sindaco**

in ordine all'oggetto, ci auguriamo di farLe cosa utile fornendo alcune indicazioni in merito agli adempimenti che il neo eletto alla carica di Sindaco deve espletare, distinguendoli tra quelli previsti dalla legge e quelli che rientrano nella consuetudine.

Con riguardo agli adempimenti di legge, si distingue tra quelli che debbono essere espletati nella prima seduta del Consiglio neo eletto e quelli che possono essere indifferentemente anticipati o posticipati, tenendo presente che non sono previste sanzioni.

Per alcuni sono prescritti termini perentori per darne esecuzione.

Gli adempimenti previsti sono i seguenti:

- Pubblicazione del risultato delle elezioni e notifica agli eletti (art. 61 D.P.R. 570 del 1960)
- Nomina degli assessori (art. 46 D. Lg. 267 del 2000)
- Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale ed eventuale presidenza (art. 40 commi 1 e 5, D. Lg. 267 del 2000)
- Prestazione del giuramento e discorso d'insediamento (art. 50 comma 11, D. Lg. 267 del 2000)
- Comunicazione dei nominativi degli assessori (art. 40 comma 2, D. Lg. 267 del 2000)
- Verifica straordinaria di cassa (art. 224, D. Lg. 267 del 2000)
- Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche (art. 46 comma 3, D. Lg. 267 del 2000)
- Incontro con il segretario comunale ed i vertici dell'apparato burocratico, compreso il direttore generale, se nominato (consuetudine)
- Incontro con il difensore civico, se istituito (consuetudine)
- Visite di cortesia (consuetudine)

## **PUBBLICAZIONE DEL RISULTATO DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI.**

Al Sindaco neo eletto è fatto obbligo, dall'art. 61 del D.P.R. 570 del 1960, di pubblicare **entro tre giorni** dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, ovvero dalla proclamazione degli eletti, i risultati della elezioni e di notificarli agli eletti.

La **pubblicazione** consiste nella stampa di un manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, nel quale si descrivono i risultati delle elezioni, ovvero il nominativo del Sindaco, dei Consiglieri eletti, unitamente ai voti conseguiti dalle liste e dai candidati eletti, secondo le apposite indicazioni fornite dal Ministro dell'Interno.

La notificazione dell'avvenuta elezione ai Consiglieri eletti è effettuata mediante il messo comunale.

I dati per il manifesto e per la notifica sono desunti dalla copia del verbale di proclamazione degli eletti che è stato depositato presso il Comune.

Se il Sindaco non provvede è previsto l'intervento del Prefetto che invia un proprio commissario per compiere, previo invito a provvedere, l'atto omesso in conformità all'art. 19 comma 5, T.U. com. prov., conservato in vigore dall'art. 273 comma 5, D. Lg. 267/2000, trattandosi di materia elettorale, nella quale il capo dell'amministrazione comunale agisce in veste di ufficiale del Governo (art. 14 e 54 D. Lg. 267/2000).

## **NOMINA DEGLI ASSESSORI.**

La Giunta, così come previsto dall'art. 48, comma 1, D. Lg. 267/2000, collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Pur non essendo previsti termini per la nomina degli assessori è necessario provvedere sollecitamente a tale adempimento, in quanto i nominativi degli assessori debbono essere comunicati al Consiglio nella sua prima seduta (art. 40 comma 3, D.Lg. 267/2000).

Il potere di nomina degli assessori da parte del Sindaco è enunciato, in via generale, dall'art. 46, comma 3, D. Lg. 267/2000, con riguardo ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nei quali l'assessore non può rivestire la carica di consigliere (art. 64, comma 2, D. Lg. 267/2000).

In questi casi il Consigliere decade dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina e viene surrogato con il primo dei non eletti nella stessa lista.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, lo **Statuto** può prevedere che uno, alcuni o tutti gli assessori siano di scelta esterna al Consiglio (art. 47 comma 4).

*I cittadini dell'Unione Europea possono essere nominati assessori (ma non vicesindaco), ma debbono rivestire anche la carica di consigliere, con conseguente decadenza qualora siano eletti nei Comuni con più di 15.000 abitanti.*

Tale interpretazione se si ricava dalla lettura della legge (art. 1 comma 5 D. Lg. 12 aprile 1996 n. 197) la quale prescrive che i cittadini dell'Unione Europea possono essere nominati a componenti della Giunta Comunale in cui sono stati eletti consiglieri, stabilendo, quindi, come condizione per l'assunzione della carica di assessore, l'elezione a consigliere comunale.

*La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori. A decorrere dalle consultazioni amministrative del 2011 il numero di assessori è stato ridotto dalla legge 42/2010 articolo 1 comma 2 che ha modificato ed integrato le norme della legge finanziaria 2010 ( articolo 2 commi da 183 a 187 della legge 191/2009) che prevedeva la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali.*

Secondo l'attuale composizione dei consigli comunali, il limite per la determinazione del numero degli assessori è quello riportato nella tabella che segue:

Comuni con popolazione superiore ad abitanti	Componenti Giunta comunale		
	Sindaco	Numero massimo assessori	Totale massimo componenti Giunta
100.000 o capoluogo di provincia	1	9	10
30.000	1	7	8
10.000	1	5	6
3.000	1	4	5
altri Comuni	1	3	4

Gli Statuti, nel rispetto di quanto stabilito possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Nel caso in cui lo Statuto definisca **il numero** degli assessori, il Sindaco deve effettuare le nomine di sua competenza assicurando la composizione "rigida" della giunta fissata dallo Statuto.

Quando lo Statuto stabilisce **il numero massimo** degli assessori, il Sindaco può limitare la composizione della giunta nominando un numero di assessori inferiore a quello massimo fissato dallo Statuto.

Relativamente alla forma che deve assumere l'atto di nomina non sussistono particolari prescrizioni, se non la necessità che l'atto sia redatto per iscritto, anche in forma libera.

Con riguardo alla sua denominazione esiste libertà di espressione, per cui nulla osta alla qualificazione di **decreto**, o di **ordinanza**, **determinazione** o altro.

È prassi diffusa qualificarlo come **decreto**.

L'atto di nomina deve essere datato, sottoscritto dal Sindaco e, solitamente, dal segretario comunale, che ha assistito alla redazione dell'atto ed essere protocollato.

Infine deve essere partecipato all'assessore per l'accettazione (come è espressamente previsto dall'art. 64, comma 2, D. Lg. 267/2000), accettazione che può essere contestuale alla redazione dell'atto, quando l'assessore sia presente alla stesura e lo sottoscriva seduta stante; altrimenti gli deve essere notificato dal messo.

L'atto di nomina deve distinguersi dall'atto di **delegazione** (con il quale il Sindaco affida all'assessore la competenza al disbrigo di determinati affari) e dall'atto di **preposizione** ad un settore dell'amministrazione (bilancio, servizi sociali, lavori pubblici, urbanistica, pubblica istruzione, cultura etc.), ma nulla esclude che tali atti siano contestuali in ossequio al principio dell'economia del procedimento amministrativo.

**Nella distribuzione degli incarichi agli assessori il Sindaco deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 78 comma 3 D. Lg. 267/2000 secondo il quale “i componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.**

**Con l'atto di nomina degli assessori il Sindaco deve nominare un vicesindaco (art. 6 D. Lg. 267/2000).**

#### **CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Al Sindaco neo eletto spetta, secondo la vigente normativa, la potestà di convocare la prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.

L'art. 40 comma 1 D. Lg. 267/2000 dispone che la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine **perentorio** (ossia non derogabile) di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Quindi entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio deve riunirsi nella sua prima seduta, anche se è possibile una deroga in quanto la perentorietà del termine è prevista per la sola adozione dell'atto di convocazione (ovvero la fissazione del giorno della riunione deve essere effettuata nei dieci giorni dalla proclamazione degli eletti), mentre il termine dei successivi dieci giorni entro i quali il Consiglio deve riunirsi non è perentorio e quindi procrastinabile.

Il relativo avviso di convocazione, firmato in originale e con annesso ordine del giorno, deve essere notificato, tramite il messo, ai singoli consiglieri proclamati eletti, nell'ordine risultante dal verbale di proclamazione, tenendo conto delle eventuali rinunce, dimissioni od opzioni nel frattempo formulate dagli interessati, per cui si deve procedere a convocare i consiglieri surrogati.

La convocazione del Consiglio può essere effettuata anche con la notificazione con la quale il Sindaco deve comunicare il risultato delle elezioni agli eletti, come abbiamo rilevato a pagina 2.

L'ordine del giorno, ossia l'elencazione degli affari che debbono essere trattati nella prima seduta del Consiglio neo eletto sono rigidamente fissati dalla legge, che predetermina l'andamento dei lavori e persino il loro susseguirsi cronologico, per cui sarebbe sufficiente limitarsi ad iscrivere il seguente oggetto: "adempimenti previsti dalla legge nella prima seduta".

Si ritiene comunque più opportuno elencare nella formulazione dell'ordine del giorno tutti gli adempimenti previsti dalla legge, che sono:

- **Adozione della delibera di convalida degli eletti:** è il primo adempimento che deve essere affrontato, in quanto è necessario che il Consiglio sia costituito al più presto nel suo **plenum**. L'esaurirsi dell'oggetto può richiedere più sedute, qualora debba procedersi ad invitare i Consiglieri, che versano in una causa ostativa sanabile, a rimuovere l'impedimento
- **Surrogazione dei consiglieri** che sono stati dichiarati in eleggibili o incandidabili o che hanno optato per altro ufficio
- **Prestazione del giuramento del Sindaco.** Questo adempimento potrebbe essere inserito anche dopo l'eventuale elezione del Presidente del Consiglio
- **Elezione del Presidente del Consiglio,** qualora si tratti di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero di Comuni con popolazione inferiore il cui Statuto abbia previsto l'istituzione del Presidente
- **Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta**
- **Elezione della Commissione elettorale comunale:** adempimento previsto, fino al 2005, nei soli Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti. Con legge n° 270 del 21/12/2005 all'art. 10 la Commissione elettorale è stata prevista anche nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Il Consiglio Comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti. La Commissione è composta dal Sindaco e da:
  1. tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 40 consiglieri
  2. otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 40 consiglieri.(legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n. 1)

Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l'elezione della Commissione, essendo membro di diritto.

È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune. (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270).

Nella prima seduta del Consiglio Comunale, oltre a quelli stabiliti dalla legge, possono essere iscritti all'ordine del giorno anche altri oggetti.

La loro trattazione deve avvenire dopo l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge nella prima seduta.

### **LA PRESIDENZA DELLA PRIMA SEDUTA.**

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti spetta al Sindaco presiedere il Consiglio nella prima seduta, anche se lo Statuto prevede l'elezione del Presidente del Consiglio, a meno che il regolamento non disciplini diversamente la materia sulla base di criteri stabiliti dallo Statuto, stabilendo, ad esempio, l'assunzione della presidenza della prima seduta da parte del Consigliere anziano (art. 40, commi 5 e 6 D.Lg. 267/2000).

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, invece, il comma 2 dell'art. 40 D. Lg. 267/2000 stabilisce – in assenza di diversa disciplina – che la Presidenza del Consiglio neo eletto spetti al consigliere anziano, inteso come colui che ha conseguito la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati eletti.

La citata disposizione continua affermando che la presidenza del Consigliere anziano perdura fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Dopo di che la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.

### **GIURAMENTO DEL SINDACO E DISCORSO D'INSEDIAMENTO.**

Il Sindaco nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana (art. 50 comma 11 D. Lg. 267/2000).

È consuetudine che il Sindaco, subito dopo la prestazione del giuramento, rivolga brevi parole di ringraziamento agli elettori che lo hanno scelto ed alle liste che lo hanno sostenuto. Con questo discorso d'insediamento il Sindaco procede ad illustrare, a grandi linee, le direttive del programma amministrativo, con riserva di dettagliata descrizione in occasione della presentazione delle linee programmatiche.

## **COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ASSESSORI.**

L'art. 40 comma 2 D. Lg. 267/2000 stabilisce che successivamente all'elezione del Presidente del Consiglio si procede sotto la sua presidenza alla comunicazione dei nominativi degli assessori. Deve essere indicato anche il nominativo del vicesindaco (art. 46 comma 2 D. Lg. 267/2000).

Non è necessario che il Sindaco indichi le ragioni delle scelte, né che indichi le deleghe ed i settori cui sono stati preposti i singoli assessori, se non vi ha ancora provveduto, ma deve ritenersi comunque che il Consiglio ne sia edotto quando procederà alla preposizione degli assessori ai vari rami dell'amministrazione.

In merito dovranno essere seguite le procedure dettate dallo Statuto o dal regolamento che disciplina le adunanze del Consiglio.

Non è richiesto alcun adempimento da parte del Consiglio, come un atto di approvazione, trattandosi di una vera e propria presa d'atto, che si concretizza nel semplice fatto auditivo del Consiglio nella ricezione di una comunicazione prescritta dalla legge.

## **LA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA – IL PASSAGGIO DELLA CONSEGNE.**

A seguito del mutamento della persona del Sindaco, l'art. 224 D. Lg. 267/2000 dispone che si provveda ad una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica (il Sindaco uscente ed eventualmente anche l'assessore delegato ai servizi finanziari e contabili), chi assume l'ufficio di Sindaco (ed eventualmente l'assessore competente), il Segretario Comunale, il responsabile del Servizio Finanziario, i revisore / i revisori.

La verifica di cassa consiste nella verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità, che prevedono la redazione di apposito verbale da sottoscrivere da parte dei presenti.

Con l'occasione il Sindaco uscente dovrebbe illustrare al suo successore lo stato di attuazione dei programmi che sono in fase di realizzazione, la situazione generale dell'ente, non solo patrimoniale ma anche gestionale.

## **PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE**

Il Sindaco, entro il termine fissato dallo Statuto (art. 46 comma 3 D. Lg. 267/2000), sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Dal canto suo il Consiglio (art. 42 comma 3 D. Lg. 267/2000), nei modi disciplinati dallo Statuto partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare sono qualcosa di diverso dal **PROGRAMMA AMMINISTRATIVO** presentato all'atto della presentazione delle candidature.

Le linee **PROGRAMMATICHE** infatti rappresentano le coordinate del programma, le modalità con le quali si dà attuazione al programma amministrativo, stabilendo le priorità, le varie fasi di esecuzione, i mezzi per realizzarlo.

### **L'INCONTRO CON I VERTICI DELL'APPARATO BUROCRATICO**

Sarà cura del Sindaco neo eletto incontrare, al momento del suo insediamento, i vertici dell'amministrazione, costituiti dal segretario comunale, compreso il direttore generale se nominato, e dai dirigenti o responsabili degli uffici e servizi, ai quali spetta il compito di informarlo, nel dettaglio, sullo stato dei vari servizi.

È buona consuetudine indire apposita riunione nella quale il Sindaco presenta i propri programmi e prende formale conoscenza dei responsabili dei vari servizi, che debbono illustrargli lo stato delle pratiche in corso e delle varie necessità.

Per disposizione di legge il Sindaco deve decidere, non prima di sessanta giorni dalla data del suo insediamento e non oltre centoventi giorni, se il Segretario uscente (in quanto egli cessa dall'incarico automaticamente con la cessazione del mandato del Sindaco) debba essere riconfermato.

Se il Sindaco decide per la conferma non è necessario apposito provvedimento, in quanto la conferma avviene con la scadenza dei centoventi giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti.

Se il Segretario non viene confermato il Sindaco deve procedere alla nomina del nuovo segretario, scegliendolo tra gli iscritti nella fascia professionale di appartenenza della sede, sulle base dei curricula di cui è stata fatta esplicita richiesta (art. 15 comma 4 DPR 4 dicembre 1997 n. 465).

A differenza del Segretario comunale che pur cessato dalla carica con l'elezione del Sindaco resta in carica in regime di prorogatio, il direttore generale, gli incaricati a contratto e gli addetti agli uffici di staff che durano in carica per un periodo non superiore al mandato del Sindaco che li ha nominati, cessano dall'ufficio con l'entrata in carica del nuovo Sindaco, il quale potrà confermarli, con apposito provvedimento, ovvero procedere a nuove nomine.

Se nel Comune è stato istituito l'ufficio del **difensore civico** è opportuno che il Sindaco abbia con questo un colloquio, per essere informato sull'attività svolta ed avere un quadro significativo dei maggiori problemi che i cittadini sollevano sulle disfunzioni della macchina comunale.

## **VISITE DI CORTESIA**

È consuetudine che il Sindaco neo eletto renda visita alle autorità civili, militari e religiose che operano nel territorio comunale.

In tale occasione il Sindaco avrà cura di invitare le autorità a ricambiare la visita.

## **I SEGNI DISTINTIVI DEL SINDACO**

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Certo di aver fatto cosa utile e augurandole buon lavoro, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (cell. 335376830), porgo cordiali saluti.

Ancona, 18 maggio 2011

**Roberto Piccinini**  
Direttore Legautonomie Marche

